

Messaggio

**a sostegno di un adeguamento agevolato delle rendite AVS/AI
all'evoluzione dei prezzi e dei salari come pure delle rendite
dell'assicurazione contro gli infortuni al rincaro**

del 21 dicembre 1990

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo per approvazione il messaggio riguardante la modificazione dell'articolo 33^{ter} capoverso 4 della legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti e dell'articolo 34 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 dicembre 1990

In nome del Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione, Koller
Il cancelliere della Confederazione, Buser

Compendio

L'articolo 33^{ter} della legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (LAVS; RS 831.10) è stato introdotto nel quadro della nona revisione dell'AVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1979. Tale disposizione prevede che le rendite e gli assegni per grandi invalidi dell'AVS/AI sono adeguati periodicamente, di regola ogni due anni, all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Essa può inoltre essere applicata per analogia all'AI (art. 37 cpv. 1 e 42 cpv. 1 della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità, LAI; RS 831.20). Dal 1980 sono stati effettuati cinque adattamenti in genere. In questo ambito l'importo della rendita semplice minima è stato aumentato da 550 franchi a 800 franchi. L'articolo 33^{ter} capoverso 4 LAVS accorda al Consiglio federale la competenza di adeguare le rendite prima della scadenza di due anni quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha subito, in un anno, un incremento di oltre l'8 per cento. Esso può ritoccarle più tardi se l'aumento dell'indice è stato inferiore al cinque per cento nel lasso di tempo di due anni. Dall'introduzione di questa disposizione legale nell'AVS/AI non sono mai state fatte deroghe alla regola del ritmo biennale di adeguamento delle rendite.

In riferimento alla regolamentazione dell'AVS, l'articolo 34 capoverso 2 della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) prevede per questa assicurazione un ritmo analogo a quello dell'AVS per quanto concerne l'adeguamento delle rendite al rincaro. Dall'entrata in vigore della LAINF, nel 1984, le rendite sono state adeguate all'evoluzione dei prezzi al consumo il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1990.

Dalle esperienze fatte durante il secondo semestre di quest'anno, durante il quale è stato registrato un notevole rincaro, risulta che le disposizioni attualmente in vigore per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione economica sono troppo rigide e richiedono una maggiore flessibilità. Con la presente modificazione si intende pure evitare che il Consiglio federale debba rivolgersi, in circostanze straordinarie, alle Camere federali sottoponendo loro nuovamente un decreto federale di obbligatorietà generale.

1 Parte generale

11 Situazione iniziale

Stando al diritto vigente (art. 33^{ter} cpv. 1 e 4 LAVS e art. 34 cpv. 2 LAINF), le rendite sono adeguate al rincaro di regola ogni due anni. Consiglio federale e Parlamento si sono pronunciati a favore di questo principio di periodicità perché più trasparente e più semplice rispetto a un sistema dove l'adattamento dipende dal momento in cui l'indice raggiunge una determinata soglia (messaggio del 7 luglio 1976 sulla nona revisione dell'AVS, n. 35; FF 1976 III 20; messaggio del 18 agosto 1976 a sostegno della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, n. 346; FF 1976 III 174). Dodici anni dopo l'entrata in vigore della nona revisione dell'AVS e sette anni dopo quella della LAINF va costato che nell'insieme questo sistema ha dato buoni risultati.

Si è pure rivelato giudizioso l'adeguamento delle rendite AVS seguendo l'indice misto, che equivale alla media aritmetica tra l'indice nazionale dei prezzi al consumo e quello dei salari stabilito dall'UFIAML. Grazie a questo metodo i beneficiari di rendite AVS possono profittare dell'evoluzione generale dei salari. Per tale motivo vorremmo conservare questo metodo di adeguamento.

Già durante la preparazione della LAINF si era accuratamente esaminato se le rendite dell'assicurazione contro gli infortuni dovessero essere adeguate soltanto al rincaro o anche all'evoluzione dei salari. Nel messaggio sulla LAINF (FF 1976 III 174) avevamo rilevato la necessità di rinunciare a un totale o parziale adeguamento all'evoluzione dei salari (dinamizzazione) poiché, visto il sistema di ripartizione dei capitali di copertura applicabile al finanziamento delle rendite (art. 90 cpv. 2 LAINF), un tale adeguamento avrebbe causato seri problemi finanziari. Nel frattempo la situazione non ha subito modifiche di rilievo. Va inoltre detto che i beneficiari dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, i quali di regola ricevono la loro rendita a titolo complementare, fruiscono di un adeguamento delle rendite AVS/AI all'evoluzione dei salari (art. 20 LAINF).

Il forte rincaro registrato durante il secondo semestre di quest'anno ha pure evidenziato i problemi connessi agli articoli 33^{ter} LAVS e 34 LAINF.

Attualmente un rincaro annuo dell'8 per cento è considerato molto elevato (cfr. tavola 4 allegata). Finché non viene raggiunta questa soglia il Consiglio federale non può effettuare un adeguamento delle prestazioni. Nel caso di un tasso di rincaro inferiore all'8 per cento, i vigenti articoli 33^{ter} capoverso 4 LAVS e 34 capoverso 2 LAINF non permettono soluzioni flessibili anche se queste ultime fossero richieste dalle circostanze. Vista questa situazione, presso il Consiglio federale vi sono stati molti interventi tra cui due mozioni di uguale tenore del consigliere nazionale Reimann Fritz (M 90.670) e del consigliere agli stati Piller (M 90.680) come pure un'interpellanza del consigliere nazionale Aguet (I 90.772), interventi che non sono stati ancora esaminati dal Parlamento.

12 Risultati dei lavori preliminari

Durante i lavori preliminari sono stati consultati la Commissione federale dell'AVS/AI, la Commissione federale della previdenza professionale, l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e l'Associazione svizzera degli assicuratori privati malattia e infortuni. Gli organismi citati si sono espressi in principio a favore dell'introduzione di disposizioni più flessibili in materia di adattamento delle rendite.

2 Parte speciale

21 Caratteristiche della nuova regolamentazione

211 Principio dell'adeguamento biennale delle rendite

Con il presente messaggio vorremmo continuare ad armonizzare il sistema di adattamento delle prestazioni nei vari rami delle assicurazioni sociali. Come già avviene per le rendite dell'assicurazione militare (art. 25^{bis} della legge federale sull'assicurazione militare, LAM; RS 833.1) e per le prestazioni complementari (art. 3a della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, LPC; RS 831.30), anche le rendite dell'assicurazione contro gli infortuni come pure quelle per superstiti ed invalidi della previdenza professionale obbligatoria devono essere adeguate al rincarico contemporaneamente alle rendite AVS/AI. L'armonizzazione è limitata al ritmo di adeguamento delle prestazioni. Le rendite dell'AVS/AI continuano ad essere adeguate all'evoluzione dei prezzi e dei salari seguendo l'indice misto, mentre le rendite dell'assicurazione militare vengono interamente adattate all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Dal canto loro, le rendite dell'assicurazione contro gli infortuni come pure le rendite per i superstiti e invalidi della previdenza professionale obbligatoria vengono ritoccate esclusivamente secondo l'evoluzione dei prezzi per i motivi precedentemente menzionati.

Riteniamo che la norma dell'adeguamento biennale delle rendite debba essere mantenuta. Vorremo invece facilitare l'esecuzione di un adeguamento annuale mediante una regolamentazione eccezionale più flessibile. In questo modo si può giungere a un aggiustamento tra l'interesse legittimo del beneficiario di rendita a un adeguamento regolare delle prestazioni e le esigenze per il mantenimento dell'equilibrio finanziario nell'assicurazione sociale.

212 Disposizioni eccezionali

Attualmente il Consiglio federale può adattare le rendite dell'AVS e dell'AI già dopo un anno, quando l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha subito in un anno un incremento di oltre l'8 per cento. L'adeguamento può essere effettuato più tardi se l'aumento dell'indice è stato inferiore al 5 per cento nel corso di due anni (art. 33^{ter} cpv. 4 LAVS). In principio, questi valori limite sono validi anche per l'assicurazione contro gli infortuni (art. 34 cpv. 2 LAINF).

Nel 1985 e 1987 non è stato raggiunto il valore limite che consente un adattamento delle rendite oltre la scadenza di due anni. Tuttavia, il 1° gennaio 1986 e il 1° gennaio 1988 il Consiglio federale ha proceduto a un aumento delle rendite dell'AVS e dell'AI. Per quanto riguarda il primo pilastro, non si è ancora mai fatto uso della possibilità, prevista dalla legge, di rimandare eccezionalmente la scadenza per l'adeguamento delle prestazioni. Nell'assicurazione contro gli infortuni, invece, nel 1988 si è rinunciato all'adeguamento delle prestazioni al rincaro.

La possibilità di rinviare l'adeguamento delle prestazioni oltre la scadenza di due anni è discutibile sia dal punto di vista del principio della copertura del fabbisogno vitale determinante nell'AVS/AI, sia da quello esplicitamente valido per la previdenza professionale obbligatoria riguardante un'adeguata garanzia del tenore di vita abituale e applicabile, per analogia, nell'ambito dell'assicurazione contro gli infortuni. Proponiamo pertanto di rinunciare al valore limite del 5 per cento che consente un adattamento oltre la scadenza di due anni.

Nel 1990 si è constatato che, soprattutto nell'AVS/AI, il limite massimo dell'8 per cento è troppo alto. Vi proponiamo pertanto di ridurre tale limite: qualora l'indice nazionale dei prezzi al consumo dovesse aumentare in un anno del quattro per cento almeno, il Consiglio federale dovrebbe procedere a un adeguamento delle prestazioni.

213 Termine determinante

In conformità all'articolo 33^{ter} capoverso 5 LAVS, il nostro Consiglio può emanare prescrizioni complete e disciplinare la procedura per l'adeguamento delle rendite. Fondandoci su questa delega di competenza, ci atterremo in futuro a un solo e unico mese di riferimento per l'indice, onde decidere se un aumento delle rendite debba aver luogo o meno. Lo stesso indice di rincaro sarà ugualmente determinante per l'assicurazione contro gli infortuni. Continueremo nondimeno a tener conto, per la fissazione dei tassi d'adeguamento, dei singoli rami d'assicurazione, riservandoci dunque la possibilità di un indice indipendente dall'AVS (art. 44 cpv. 1 dell'ordinanza del 20 dicembre 1982 sull'assicurazione contro gli infortuni, OAINF; RS 832.202).

22 Rapporti con gli altri rami delle assicurazioni sociali

221 Contributi dell'AVS/AI

Per le persone di condizione indipendente e i salariati con un reddito di poco conto il cui datore di lavoro non è tenuto al pagamento dei contributi, il tasso contributivo si riduce secondo una tavola scalare stabilita dal Consiglio federale (art. 8 cpv. 1 e art. 6 LAVS). In base all'articolo 9^{bis} LAVS, il Consiglio federale può adeguare all'indice delle rendite, giusta l'articolo 33^{ter} LAVS, i limiti di questa tavola scalare. Con rinvio all'articolo 10 capoverso 1 LAVS, la stessa regola è valida per la fissazione del contributo minimo delle persone senza attività lucrativa. Queste disposizioni rimangono invariate.

Già all'epoca dell'introduzione dell'articolo 9^{bis}, in occasione della nona revisione dell'AVS, avevamo fatto notare che gli adeguamenti dei limiti della tavola scalare dovevano di massima coincidere con quelli delle rendite ordinarie anche se occorreva tener conto del fatto che, per le persone di condizione indipendente, la fissazione dei contributi doveva avere luogo ogni biennio. Dato che gli aumenti delle rendite effettuati finora sono stati realizzati negli anni pari, non ne sono risultati inconvenienti. Affinché le decisioni contributive possano continuare ad essere notificate per un periodo di due anni, il nostro Collegio si riserva di adeguare, come l'ha fatto finora, i valori dei contributi all'inizio di un anno pari, anche se le rendite ordinarie non fossero aumentate.

222 Prestazioni complementari

Secondo l'articolo 3a e 10 capoverso 1^{bis} LPC, l'adeguamento dei limiti di reddito in materia di PC e di altri valori limiti relativi alla LPC deve coincidere con l'adeguamento delle rendite dell'AVS e dell'AI. Perciò, un adeguamento più frequente delle rendite dell'AVS e dell'AI all'evoluzione dei salari e dei prezzi implica pure, secondo la medesima progressione, l'adeguamento corrispondente degli importi limite delle PC.

223 Previdenza professionale

Giusta l'articolo 36 capoverso 1 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP; RS 831.40), le rendite per superstiti e quelle d'invalidità in corso da più di tre anni devono essere adeguate all'evoluzione dei prezzi. Questo termine non viene toccato dalla presente modificazione legale. Il momento dell'adeguamento delle rendite per superstiti e d'invalidità della previdenza professionale si conforma, secondo l'articolo 2 capoverso 1 della relativa ordinanza del 16 settembre 1987 (RS 831.426.3), alle regole inerenti all'assicurazione contro gli infortuni. Con la modificazione dell'articolo 34 capoverso 2 LAINF, il ritmo con il quale si procederà all'adeguamento delle prestazioni in corso delle assicurazioni contro i rischi della previdenza professionale sarà sincronizzato con quello adottato per il primo pilastro. Verrà in tal modo modificata soltanto la frequenza degli adeguamenti e non la loro ampiezza.

Non si terrà conto, per altro, nemmeno dell'adeguamento delle rendite di vecchiaia obbligatorie. Come in passato, queste rendite dovranno essere adeguate all'evoluzione dei prezzi nell'ambito delle possibilità finanziarie dei singoli istituti di previdenza (art. 36 cpv. 2 LPP).

Occorre distinguere fra ritmo degli adeguamenti e incidenze che avranno gli adattamenti più frequenti delle rendite dell'AVS/AI sui valori limite in materia di previdenza professionale. In quest'ambito gli importi minimi sono basati sulla rendita semplice minima di vecchiaia (salario minimo per l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria, deduzione di coordinamento, salario annuo massimo che deve essere preso in considerazione, salario minimo coordinato, art. 9 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia,

i superstiti e l'invalidità, LPP; RS 831.40). Se questo sistema dovesse essere mantenuto anche dopo la prima revisione della LPP, dovremo esaminare ancor più spesso se questi importi limite dovranno essere aumentati.

224 Terzo pilastro

Per il terzo pilastro vincolato, l'importo non imponibile per assicurati affiliati a un istituto di previdenza professionale corrisponde all'8 per cento del triplo dell'importo annuo della rendita semplice minima di vecchiaia. Per gli assicurati non affiliati a nessuna istituzione di previdenza, di regola persone di condizione indipendente, la possibilità di deduzione fiscale è limitata al 40 per cento di questo importo limite (art. 7 cpv. 1 dell'ordinanza del 15 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute, OPP 3; RS 831.461.3). Ne risulta che anche nell'ambito della previdenza professionale vincolata si dovrà riconsiderare più spesso la questione dell'adeguamento degli importi esenti da imposta.

225 Assicurazione militare

Infine, le prestazioni dell'assicurazione militare dovrebbero pure essere aumentate in funzione del nuovo ritmo d'adeguamento adottato nell'AVS/AI. Una modificazione della legge federale sull'assicurazione militare non è tuttavia necessaria (art. 25^{bis} della legge federale del 20 settembre 1949 sull'assicurazione militare, LAM; RS 833.1).

3 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

31 Ripercussioni sulle finanze dell'AVS e dell'AI

Rispetto al ritmo biennale d'adeguamento su cui si basa il sistema vigente, il numero di adeguamenti supplementari è determinante per le incidenze finanziarie connesse alla modificazione dell'articolo 33^{ter} capoverso 4 LAVS. L'adeguamento puramente biennale o annuale determina, per l'AVS/AI, l'onere finanziario minimo o massimo. A seconda della scelta del valore limite per l'adeguamento delle rendite dopo la scadenza di un anno, i costi effettivi si situeranno nell'ambito di queste due varianti. Rispetto a un ritmo d'adeguamento biennale, si può valutare al 25 per cento il tasso d'adeguamenti supplementari entranti in linea di conto, nella misura in cui si tiene conto di un valore limite del 4 per cento per l'evoluzione dei prezzi. Per un valore limite del 5 per cento, al 20 per cento, e per un valore limite del 6 per cento, al 16 per cento circa.

Le conseguenze finanziarie della modificazione dell'articolo 33^{ter} capoverso 4 LAVS sono valutate in base alle valutazioni attualmente in vigore, facendo astrazione della decima revisione dell'AVS. Nelle tavole 1-3 allegate figurano

i costi derivanti dalle modificazioni intervenute nel ritmo degli adeguamenti come pure le loro incidenze sul conto d'esercizio e sul Fondo di compensazione dell'AVS.

I punti di riferimento sono costituiti dalle disposizioni legali vigenti nel 1990 e dei risultati dei conti del 1989. Per il 1991, la prevista indennità di rincarico è valutata al 6,5 per cento e nel 1992 si prevede un adeguamento ordinario secondo l'indice misto. Dal 1993, il modello di calcolo è basato sullo scenario di riferimento e sull'evoluzione dei prezzi nel corso degli ultimi diciott'anni. L'evoluzione dei salari è fissata secondo un tasso dell'1,6 per cento superiore all'evoluzione dei prezzi dell'anno precedente (cfr. variante media dei bilanci nel messaggio sulla decima revisione dell'AVS, v. messaggio del 5 marzo 1990, n. 212.4, FF 1990 II 24). L'evoluzione dei prezzi degli ultimi trent'anni risulta dalla tavola 4 e dal grafico dell'allegato. In questa tavola è messo in evidenza il valore limite del 4 per cento.

Le tavole 1-3 espongono le conseguenze degli adeguamenti delle rendite sui bilanci dell'AVS. La tavola 1 mostra le ripercussioni di un adeguamento biennale, la tavola 2 le incidenze di un adeguamento annuo. La tavola 3 indica le conseguenze della fissazione del valore limite al 4 per cento in funzione dei valori del passato. Le conseguenze si determinano rispetto ai valori esposti nelle tavole 1 e 2.

Le ripercussioni finanziarie sono particolarmente evidenti per quanto concerne lo stato del Fondo di compensazione dell'AVS. Aumenta pure, in media, il tasso contributivo necessario all'equilibrio (tasso di contribuzione indispensabile alla copertura delle spese). La differenza fra la prima e seconda tavola evidenzia il margine massimo in cui le conseguenze finanziarie possono essere determinate. Nel 2010, lo stato del Fondo di compensazione indicato nella tavola 2 è inferiore del 30 per cento (delle spese annue) a quello della tavola 1. Per evitare tale situazione, bisognerebbe aumentare in media il tasso di contribuzione dell'1,8 per mille.

Introducendo la soglia del 4 per cento per l'adeguamento annuo, l'onere annuo supplementare medio ammonta allo 0,6 per cento delle spese per le rendite e assegni per grandi invalidi. Nel 2010, lo stato del fondo sarà inferiore dell'8 per cento a quello raggiunto nel corso di un adeguamento biennale. In valori assoluti, l'onere annuo supplementare ammonta a 110 milioni, di cui il 20 per cento a carico dei poteri pubblici. I rimanenti 88 milioni sono a carico del conto d'esercizio dell'AVS. Fino al 2005, questi costi supplementari possono essere coperti dalle eccedenze attive.

Per l'AI, i costi supplementari raggiungono i 15 milioni di franchi, di cui la metà a carico dell'assicurazione. La copertura di queste spese può essere assicurata dalle eccedenze attive realizzate in seguito alla seconda revisione dell'AI, motivo per cui si è rinunciato a presentare questo bilancio in una tavola separata.

Gli importi assoluti dipendono dall'evoluzione effettiva dei prezzi e dei salari, ma i valori in per cento sono generalmente validi.

Il tasso sostitutivo costituisce un'indicazione supplementare: esso spiega il rapporto fra il valore della rendita e il reddito che ne dà diritto.

32 Ripercussione sull'assicurazione contro gli infortuni

Supponendo un tasso annuo di rincaro del 3,5 per cento nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, per quanto sia praticata dall'INSAI, i costi supplementari sono valutati a circa l'1 per cento delle spese annue inerenti alle rendite a favore degli invalidi e dei superstiti (640 mio di fr.). Ne consegue un onere supplementare di circa 6 milioni di franchi l'anno. Se questi costi supplementari non potessero a lungo termine essere coperti da eccedenze d'interessi, bisognerebbe, all'occorrenza, prelevare a tempo debito uno speciale supplemento dei premi destinato alle indennità di rincaro. È prematuro però prevedere questa possibilità già attualmente.

33 Ripercussioni sulla previdenza professionale

Nell'ambito della previdenza professionale ogni istituto di previdenza ha diritto a una grande indipendenza per ciò che concerne l'elaborazione del sistema di finanziamento delle sue prestazioni; in particolare esso determina nel suo regolamento l'ammontare dei contributi del datore di lavoro e del salariato (art. 49 e 65 LPP). Tenuto conto dell'enorme diversità degli istituti di previdenza quanto al concetto delle prestazioni, alla struttura e al tipo di finanziamento, i contributi possono in parte variare in modo considerevole da un istituto di previdenza all'altro.

In rapporto all'attuale sistema d'adeguamento, la nuova regolamentazione in materia di compensazione del carovita causerebbe, per ciò che concerne le prestazioni e in caso di un rincaro annuo costante, un aumento supplementare delle rendite minime legali del rischio corrispondente in media alla metà del tasso di rincaro. Per i motivi summenzionati, le ripercussioni sui contributi possono invece essere differenti per ogni singolo istituto di previdenza. Questi effetti non si potrebbero valutare nemmeno nel campo delle rendite per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità che superano i tassi della previdenza minima legale, poiché queste prestazioni sfuggono alla regola dell'adeguamento obbligatorio al rincaro previsto dalla LPP; inoltre, anche in questo campo gli istituti di previdenza godono di grande autonomia.

34 Ripercussioni per la Confederazione

La partecipazione della Confederazione alle spese dell'AVS ammonta al 17 per cento. La modificazione comporta spese supplementari per un importo di 19 milioni di franchi. Per l'AI la partecipazione della Confederazione ammonta al 37,5 per cento, segnatamente a 6 milioni di franchi. Per l'assicurazione militare si calcolano spese supplementari di circa 2 milioni di franchi all'anno.

La modificazione degli articoli 33^{ter} capoverso 4 LAVS e 34 capoverso 2 LAINF non necessita l'assunzione di personale supplementare.

35 Ripercussioni per i Cantoni

I Cantoni partecipano alle spese dell'AVS con un importo pari al 3 per cento, segnatamente con spese supplementari di 3 milioni di franchi.

Per l'AI la partecipazione ammonta al 12,5 per cento, vale a dire a 2 milioni di franchi.

Nel caso di adeguamento delle rendite, anche il limite di reddito delle PC aumenta. Se questo aumento corrisponde all'adeguamento delle rendite, si avranno spese supplementari minime.

4 Programma di legislatura

Il progetto non è menzionato nel programma di legislatura 1987-1991. È stato comunque dimostrato che una flessibilità delle disposizioni sull'adeguamento delle rendite è urgente, non fosse che per impedire, in situazioni straordinarie, l'emanazione di decreti federali d'obbligatorietà generale.

5 Costituzionalità

Le modificazioni di legge si basano sugli articoli 34^{bis} e 34^{quater} capoverso 2 della Costituzione federale.

Tavole 1-4

Tavola 1: Adeguamento ogni due anni

Tavola 2: Adeguamento annuo

Tavola 3: Adeguamento con valore limite del 4 per cento

Tavola 4: Tassi annui dell'evoluzione dell'indice dei prezzi del mese di giugno

Basi per i bilanci delle tavole 1-3:

- Le tavole si basano sulle disposizioni in vigore, senza tener conto delle ripercussioni della decima revisione dell'AVS.
- Il punto di partenza è costituito dal sistema del 1990 e dai risultati dei conti d'esercizio del 1989.
- Per il 1991 si prevede un'indennità di rincaro del 6,5 per cento e per il 1992 un adeguamento normale secondo l'indice misto.
- A partire dal 1993 sarà eseguito un conto modello secondo lo scenario di riferimento in base all'evoluzione dei prezzi negli ultimi 18 anni.
- L'evoluzione dei salari è fissata all'1,6 per cento, ossia a un livello superiore a quello dell'aumento dei prezzi dell'anno precedente (variante media del bilancio nel messaggio della decima revisione dell'AVS).

Bilancio AVS

Evoluzione dei prezzi dopo il 1991 simile a quella dopo il 1971

Evoluzione dei salari dell' 1,6% superiore all' evoluzione dei prezzi dell' anno precedente

Adeguamento ogni due anni

Importi in milioni di franchi

Anno	Adegua- mento	Spese	Entrate				Conto capitali dell' AVS			Tasso di contribuzione necessario per l' equilibrio	Indice dei tassi di sostituzione 1980 = 100
			Contributi	Poteri pubblici 20%	Interessi e regresso	Totale	Modificazione annua	Stato alla fine dell' anno	in per cento delle spese		
1990	A	18'326	15'648	3'665	595	19'908	1'582	17'712	96.7	7.78	96.9
1991	A	19'775	16'687	3'955	653	21'295	1'520	19'232	97.3	7.88	97.8
1992	A	20'888	17'810	4'178	718	22'706	1'818	21'050	100.8	7.80	96.4
1993		21'161	19'400	4'232	826	24'458	3'297	24'347	115.1	7.25	90.9
1994	A	24'697	21'398	4'939	928	27'265	2'568	26'915	109.0	7.67	96.5
1995		24'985	23'890	4'997	1'088	29'975	4'990	31'905	127.7	6.95	87.9
1996	A	30'564	26'277	6'113	1'223	33'613	3'049	34'954	114.4	7.73	95.3
1997		31'040	27'076	6'208	1'365	34'649	3'609	38'563	124.2	7.62	86.9
1998	A	33'959	28'064	6'792	1'475	36'331	2'372	40'935	120.5	8.04	91.2
1999		34'507	28'908	6'901	1'585	37'394	2'887	43'822	127.0	7.93	88.3
2000	A	37'183	30'646	7'437	1'684	39'767	2'584	46'406	124.8	8.06	91.1
2001		37'805	32'202	7'561	1'816	41'579	3'774	50'180	132.7	7.80	86.2
2002	A	42'389	34'834	8'478	1'927	45'239	2'850	53'030	125.1	8.08	90.7
2003		43'109	37'637	8'622	2'094	48'353	5'244	58'274	135.2	7.61	84.1
2004	A	49'526	39'370	9'905	2'207	51'482	1'956	60'230	121.6	8.35	88.0
2005		50'443	41'167	10'089	2'308	53'564	3'121	63'351	125.6	8.14	84.3
2006	A	55'473	43'272	11'095	2'367	56'734	1'261	64'612	116.5	8.51	87.2
2007		56'549	44'333	11'310	2'418	58'061	1'512	66'124	116.9	8.47	83.1
2008	A	60'562	45'619	12'112	2'412	60'143	-419	65'705	108.5	8.82	85.2
2009		61'767	47'277	12'353	2'397	62'027	260	65'965	106.8	8.68	82.8
2010	A	66'741	49'402	13'348	2'328	65'078	-1'663	64'302	96.3	8.97	84.7

Bilancio AVS

Tavola 2

Evoluzione dei prezzi dopo il 1991 simile a quella dopo il 1971

Evoluzione dei salari dell' 1,6% superiore all' evoluzione dei prezzi dell' anno precedente

Adeguamento annuo

Importi in milioni di franchi

Anno	Adeguamento	Spese	Entrate				Conto capitali dell' AVS			Tasso di contribuzione necessario per l' equilibrio	Indice dei tassi di sostituzione 1980 = 100
			Contributi	Poteri pubblici 20%	Interessi e regresso	Totale	Modificazione annua	Stato alla fine dell' anno	in per cento delle spese		
1990	A	18'326	15'648	3'665	595	19'908	1'582	17'712	96.7	7.78	96.9
1991	A	19'775	16'687	3'955	653	21'295	1'520	19'232	97.3	7.88	97.8
1992	A	20'888	17'810	4'178	718	22'706	1'818	21'050	100.8	7.80	96.4
1993	A	22'468	19'400	4'494	793	24'687	2'219	23'269	103.6	7.70	96.5
1994	A	24'697	21'398	4'939	880	27'217	2'520	25'789	104.4	7.67	96.5
1995	A	27'423	23'890	5'485	977	30'352	2'929	28'718	104.7	7.63	96.5
1996	A	30'564	26'277	6'113	1'080	33'470	2'906	31'624	103.5	7.73	95.3
1997	A	32'799	27'076	6'560	1'171	34'807	2'008	33'632	102.5	8.05	91.9
1998	A	33'959	28'064	6'792	1'253	36'109	2'150	35'782	105.4	8.04	91.2
1999	A	35'286	28'908	7'057	1'334	37'299	2'013	37'795	107.1	8.11	90.2
2000	A	37'183	30'646	7'437	1'413	39'496	2'313	40'108	107.9	8.06	91.1
2001	A	39'414	32'202	7'883	1'493	41'578	2'164	42'272	107.3	8.13	89.9
2002	A	42'389	34'834	8'478	1'571	44'883	2'494	44'766	105.6	8.08	90.7
2003	A	46'158	37'637	9'232	1'647	48'516	2'358	47'124	102.1	8.15	90.0
2004	A	49'526	39'370	9'905	1'705	50'980	1'454	48'578	98.1	8.35	88.0
2005	A	52'312	41'167	10'462	1'737	53'366	1'054	49'632	94.9	8.44	87.5
2006	A	55'473	43'272	11'095	1'750	56'117	644	50'276	90.6	8.51	87.2
2007	A	58'340	44'333	11'668	1'728	57'729	-611	49'665	85.1	8.74	85.7
2008	A	60'562	45'619	12'112	1'672	59'403	-1'159	48'506	80.1	8.82	85.2
2009	A	63'474	47'277	12'695	1'581	61'553	-1'921	46'585	73.4	8.91	85.1
2010	A	66'741	49'402	13'348	1'456	64'206	-2'535	44'050	66.0	8.97	84.7

Bilancio AVS

Evoluzione dei prezzi dopo il 1991 simile a quella dopo il 1971

Evoluzione dei salari dell' 1,6% superiore all' evoluzione dei prezzi dell' anno precedente

Adeguamento con valore limite del 4 %


Importi in milioni di franchi

Anno	Adegua- mento	Spese	Entrate				Conto capitali dell' AVS			Tasso di contribuzione necessario per l'equilibrio	Indice dei tassi di sostituzione 1980 = 100
			Contributi	Poteri pubblici 20%	Interessi e regresso	Totale	Modificazione annua	Stato alla fine dell' anno	in per cento delle spese		
1990	A	18'326	15'648	3'665	595	19'908	1'582	17'712	96.7	7.78	96.9
1991	A	19'775	16'687	3'955	653	21'295	1'520	19'232	97.3	7.88	97.8
1992	A	20'888	17'810	4'178	718	22'706	1'818	21'050	100.8	7.80	96.4
1993	A	22'468	19'400	4'494	793	24'687	2'219	23'269	103.6	7.70	96.5
1994	A	24'697	21'398	4'939	880	27'217	2'520	25'789	104.4	7.67	96.5
1995	A	27'423	23'890	5'485	977	30'352	2'929	28'718	104.7	7.63	96.5
1996	A	30'564	26'277	6'113	1'080	33'470	2'906	31'624	103.5	7.73	95.3
1997		31'040	27'076	6'208	1'215	34'499	3'459	35'083	113.0	7.62	86.9
1998	A	33'959	28'064	6'792	1'319	36'175	2'216	37'299	109.8	8.04	91.2
1999		34'507	28'908	6'901	1'422	37'231	2'724	40'023	116.0	7.93	88.3
2000	A	37'183	30'646	7'437	1'513	39'596	2'413	42'436	114.1	8.06	91.1
2001		37'805	32'202	7'561	1'638	41'401	3'596	46'032	121.8	7.80	86.2
2002	A	42'389	34'834	8'478	1'740	45'052	2'663	48'695	114.9	8.08	90.7
2003	A	46'158	37'637	9'232	1'824	48'693	2'535	51'230	111.0	8.15	90.0
2004		46'986	39'370	9'397	1'952	50'719	3'733	54'963	117.0	7.93	83.5
2005	A	52'312	41'167	10'462	2'025	53'654	1'342	56'305	107.6	8.44	87.5
2006		53'277	43'272	10'655	2'104	56'031	2'754	59'059	110.9	8.18	83.8
2007	A	58'340	44'333	11'668	2'124	58'125	-215	58'844	100.9	8.74	85.7
2008		59'497	45'619	11'899	2'111	59'629	132	58'976	99.1	8.66	83.7
2009	A	63'474	47'277	12'695	2'052	62'024	-1'450	57'526	90.6	8.91	85.1
2010		64'685	49'402	12'937	1'999	64'338	-347	57'179	88.4	8.69	82.0

Tassi annui dell' evoluzione dell' indice dei prezzi del mese di giugno
(Modificazioni rispetto all' anno precedente)

Anno	Rincaro	Anno	Rincaro	Anno	Rincaro
1960	1.8	1970	3.1	1980	3.3
1961	1.5	1971	6.6	1981	6.3
1962	4.9	1972	6.8	1982	6.2
1963	3.1	1973	8.2	1983	2.8
1964	3.2	1974	9.6	1984	2.8
1965	3.3	1975	8.0	1985	3.4
1966	4.8	1976	1.1	1986	0.8
1967	4.3	1977	1.8	1987	1.3
1968	1.8	1978	1.1	1988	2.1
1969	2.9	1979	4.1	1989	3.0
				1990	5.0

per cento



Fonte: Ufficio federale di statistica

**Legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS)**

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 1990¹⁾,
decreta:

I

La legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)²⁾
è modificata come segue:

Art. 33^{ter} cpv. 4

⁴ Il Consiglio federale adegua anzitempo le rendite ordinarie se
l'indice nazionale dei prezzi al consumo ha subito, in un anno, un
aumento di oltre il 4 per cento.

II

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3941

¹⁾ FF 1991 I 181

²⁾ RS 831.10

**Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni
(LAINF)**

Disegno

Modificazione del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 dicembre 1990¹⁾,
decreta:

I

La legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)²⁾ è modificata come segue:

Art. 34 cpv. 2

² Il Consiglio federale fissa le indennità in base all'indice nazionale dei prezzi al consumo. Le rendite sono adeguate al rincaro nello stesso momento delle rendite dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

II

Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3942

¹⁾ FF 1991 I 181

²⁾ RS 832.20

Messaggio a sostegno di un adeguamento agevolato delle rendite AVS/AI all'evoluzione dei prezzi e dei salari come pure delle rendite dell'assicurazione contro gli infortuni al rincaro del 21 dicembre 1990

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1991
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	04
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	90.082
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	05.02.1991
Date	
Data	
Seite	181-197
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 566

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.